

Procedura accesso civico “semplice” e accesso civico “generalizzato”

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2017, aggiornato in data 28 maggio 2018 in merito al Titolare del potere sostitutivo.

INDICE

Art. 1. Introduzione alla procedura	2
Art. 2. Definizioni.....	2
Art 3. Premesse e quadro normativo.....	2
Art 4. Istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso civico e decorrenza dei termini	3
Art 5. Modalità di presentazione dell'istanza di Accesso Civico Semplice	4
Art 6. Ambito oggettivo di applicazione dell'Accesso Civico "Generalizzato"	5
Art 7. Modalità di presentazione dell'istanza di Accesso Civico "Generalizzato"	5

Art. 1. Introduzione alla procedura

Il presente documento descrive le modalità di attuazione ed operative relative alle disposizioni in materia di accesso civico di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e alla Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10, al fine di garantire la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato con propria delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 apposite "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co.2 del D.Lgs. 33/2013" (Delibera ANAC n. 1309/2016), di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente documento e alle quali si fa comunque espresso rinvio.

Art. 2. Definizioni

Di seguito si riportano alcune definizioni utili:

Per "**accesso civico semplice**" si intende l'accesso di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Esso è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge, tramite l'intervento di chiunque voglia esercitare il suo diritto di accedere ai documenti, atti e informazioni interessati dall'inadempienza;

Per "**accesso civico generalizzato**" si intende l'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera 0a), della Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10. Si traduce in un diritto di accesso che può essere esercitato da chiunque e che non necessita di motivazione o giustificazione. L'oggetto dell'accesso "viene individuato solo nei documenti amministrativi [...] detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m." (Circolare Regione Autonoma T.A.A. - Südtirol del 9 gennaio 2017) e prevede alcuni limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Art 3. Premesse e quadro normativo

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito, anche la "Società" o "Pensplan") è una società per azioni istituita ai sensi della L.R. 27 febbraio 1997 n. 3 "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale" (di seguito, anche "Legge Regionale"), il cui capitale sociale è totalmente detenuto da enti pubblici territoriali del Trentino - Alto Adige/Südtirol. Pensplan è sottoposta a direzione e coordinamento della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol ed è qualificabile come società "*in house*" della stessa e delle Province autonome di Bolzano e Trento.

In particolare, per quanto qui interessa relativamente all'istituto dell'accesso civico, trova applicazione la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 (LR 10/2014), modificata dalla Legge Regionale 15 dicembre 2016, n. 16 (LR 16/2016) per l'adeguamento della citata normativa regionale - in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale - alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e recepite dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (D.Lgs. 33/2013).

La novellata LR 10/2014 rinvia in gran parte alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, prevedendo peraltro alcune disapplicazioni e varie specificazioni, in considerazione della peculiarità degli ordinamenti dei vari enti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale, nonché dell'eterogeneità delle attività – e conseguentemente dei dati e delle informazioni – dei medesimi enti.

A tale riguardo, con riferimento al diritto di accesso civico, in considerazione, tra l'altro, della necessità di salvaguardare l'efficiente e razionale andamento dell'azione amministrativa, soprattutto negli enti locali di modeste dimensioni che caratterizzano il territorio regionale, l'articolo 1, comma 1, lettera 0a), della la LR 10/2014 individua l'ambito oggettivo dell'accesso civico c.d. "generalizzato" **solamente nei documenti (e non anche nei dati e nelle informazioni)** detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ("accesso civico semplice").

Art 4. Istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso civico e decorrenza dei termini

Modalità di presentazione

L'istanza è presentata secondo le seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica semplice all'indirizzo respanticorruzione@pensplan.com, con l'indicazione nell'oggetto "Istanza di accesso civico semplice" ovvero "Istanza di accesso civico generalizzato";
- b) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo anticorruzione.trasparenza.ppc@pec.it, con l'indicazione nell'oggetto "Istanza di accesso civico semplice" ovvero "Istanza di accesso civico generalizzato";
- c) via posta ordinaria all'indirizzo: Via della Rena, 26 - 39100 Bolzano, con l'indicazione sulla busta "Istanza di accesso civico semplice" ovvero "Istanza di accesso civico generalizzato";
- d) di persona presso l'indirizzo: Via della Rena, 26 - 39100 Bolzano, con l'indicazione sulla busta "Istanza di accesso civico semplice" ovvero "Istanza di accesso civico generalizzato".

L'istanza va presentata all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ovvero, nei casi di ritardo o mancata risposta, al Titolare del potere sostitutivo, nella persona dell'Amministratore Delegato di Pensplan Centrum S.p.A., Dott.ssa Laura Costa.

Qualora l'istanza sia trasmessa per via telematica (opzione a) e b)), dovrà necessariamente rispettare **una** delle seguenti condizioni¹:

- essere sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
- essere sottoscritta di pugno e presentata unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità;
- il richiedente l'abbia trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata, sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata o sottoscritta di pugno.

¹Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal del D.Lgs. n. 82/2005 recante il «Codice dell'amministrazione digitale».

Nel caso, invece, in cui l'istanza sia presentata a mezzo posta o direttamente presso l'indirizzo indicato (opzioni c) e d)), la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Decorso dei termini

I termini per la conclusione del procedimento decorrono:

- con riferimento al punto a) dalla data di ricevimento dell'e-mail da parte del richiedente;
- con riferimento al punto b) dalla ricevuta di avvenuta consegna al mittente;
- con riferimento al punto c) e d) dalla data di accettazione e protocollo assegnato.

Art 5. Modalità di presentazione dell'istanza di Accesso Civico Semplice

L'istanza deve essere presentata compilando l'allegato Modulo per accesso civico "semplice", indicando chiaramente i documenti che, per presunta mancata osservanza degli obblighi di legge, non sono stati pubblicati.

L'istanza è presentata al RPCT secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Il RPCT, ricevuta l'istanza, provvederà a registrare la stessa nel registro delle richieste di accesso (Registro degli accessi). Il Registro degli accessi contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data, nonché il relativo esito con la data della decisione, ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni 6 mesi nella sezione Società trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito di Pensplan. (pag. 26, Delibera ANAC n. 1309/2016)

Modalità di procedimento:

- Il RPCT valuta che l'istanza abbia ad oggetto la pubblicazione di documenti e dati obbligatori ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della LR 10/2014 e/o altra normativa di settore;
- nel caso di richiesta infondata ne dà comunicazione al soggetto che ha proposto l'istanza entro 30 giorni;
- in caso di istanza fondata, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, trasferisce la richiesta di adeguamento/pubblicazione al Responsabile del Reparto che detiene i dati, informazioni o documenti e competente alla pubblicazione;
- il Responsabile del Reparto provvede alla pubblicazione entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione dell'istanza e informa il RPCT dell'avvenuta pubblicazione;
- il RPCT, entro i **30 giorni** massimi prescritti dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 33/2013 dalla presentazione dell'istanza, informa il soggetto richiedente. In tale informativa, tramite posta elettronica o altra modalità indicata nell'istanza, dovrà essere indicato il relativo collegamento ipertestuale al dato/documento/informazione pubblicato;
- in caso di inadempienza del Responsabile del Reparto nei tempi indicati, il RPCT interviene secondo la modalità più opportuna per assicurare la pubblicazione di quanto richiesto e valuta l'avvio del procedimento disciplinare a carico del soggetto responsabile.

Art 6. Ambito oggettivo di applicazione dell'Accesso Civico "Generalizzato"

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 0a), della LR 10/2014 10, relativamente ai documenti individuati dal precedente articolo 2.

Si evidenzia inoltre che il testo del D.Lgs. 33/2013 dispone che *"l'istanza di accesso civico identifica [...] i documenti richiesti e non richiede motivazione"*; pertanto **non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa**, volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni la Società dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del documento con riferimento, almeno, alla sua natura e al suo oggetto.

Nei casi in cui venga presentata una domanda di accesso per un **numero manifestamente irragionevole** di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare il buon funzionamento della Società, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari, l'interesse ad un buon andamento della Società (cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).

Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i **documenti detenuti**, resta escluso che - per rispondere a tale richiesta - la Società sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, la Società non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso civico generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dalla Società stessa.

Art 7. Modalità di presentazione dell'istanza di Accesso Civico "Generalizzato"

L'istanza deve essere presentata compilando l'allegato Modulo per accesso civico "generalizzato" ed indicando chiaramente il/i documento/i che si desidera ricevere.

L'istanza deve essere presentata al RPCT secondo le modalità di cui al articolo 4.

Il RPCT ricevuta l'istanza provvederà a registrare la stessa nel registro delle richieste di accesso (Registro degli accessi). Il Registro degli accessi contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data, nonché il relativo esito con la data della decisione, ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni 6 mesi nella sezione Società trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito di Pensplan.

Modalità di procedimento:

- il RPCT, entro 3 giorni dalla ricezione dell'istanza, provvederà allo smistamento al Responsabile del Reparto che detiene il/i documento/i;
- **Se il Responsabile del Reparto non individua la presenza di controinteressati:**
 - il Responsabile del Reparto entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza provvede alla valutazione della richiesta, riferendone gli esiti al RPCT;
 - Il RPCT, nel termine massimo di 30 giorni decorrenti ai sensi dell'articolo 4:
 - in caso di rifiuto, trasmette al Responsabile del Reparto e al richiedente il provvedimento espresso e motivato emesso in ordine all'istanza presentata in cui motiva il rigetto, il differimento o la limitazione della richiesta;

- in caso di accoglimento, trasmette al Responsabile del Reparto il provvedimento espresso e motivato emesso in ordine all'istanza presentata e indica al Responsabile del Reparto di trasmettere nel termine massimo di 30 giorni prescritti dalle norme dalla presentazione dell'istanza, al richiedente, con la modalità indicata nell'istanza, il provvedimento e il/i documento/i richiesto/i.

- **Se il Responsabile del Reparto individua la presenza di controinteressati:**

- il Responsabile del Reparto entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza provvede, in accordo con il RPCT, a darne comunicazione ai controinteressati mediante invio della copia dell'istanza tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica. L'invio di tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento (30 giorni dalla presentazione dell'istanza) sino:

- o alla ricezione in capo alla Società dell'eventuale opposizione del controinteressato, oppure
- o in mancanza di tempestiva opposizione, al decorso di 10 giorni dal ricevimento, da parte del controinteressato, della comunicazione inviategli da Pensplan;

- Il soggetto controinteressato può presentare motivata opposizione, anche per via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del Responsabile del Reparto;

- a) In mancanza di opposizione, decorso il termine di 10 giorni, accertata la ricezione della comunicazione inviata da Pensplan da parte del/i controinteressato/i, il Responsabile del Reparto provvede alla valutazione della richiesta di accesso in modo da consentire il rispetto da parte dei soggetti coinvolti dei termini di legge (30 giorni dalla presentazione dell'istanza), riferendone gli esiti al RPCT.

Il RPCT, nel termine massimo di 30 giorni prescritti dalle norme dalla presentazione dell'istanza (ferma restando il periodo di sospensione del medesimo termine):

- in caso di rifiuto, trasmette al Responsabile del Reparto e al richiedente il provvedimento espresso e motivato emesso in ordine all'istanza presentata in cui motiva il rigetto, il differimento o la limitazione della richiesta;
- in caso di accoglimento, trasmette al Responsabile del Reparto il provvedimento espresso e motivato emesso in ordine all'istanza presentata e indica al Responsabile del Reparto di trasmettere al richiedente, sempre nel termine massimo di 30 giorni prescritti dalle norme dalla presentazione dell'istanza, con la modalità indicata nell'istanza, il provvedimento e il/i documento/i richiesto/i.

- b) In caso di opposizione del controinteressato, il Responsabile del Reparto provvede alla valutazione della richiesta di accesso entro i termini di legge, riferendone gli esiti al RPCT.

Il RPCT, nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (ferma restando il periodo di sospensione del medesimo termine):

- può accogliere l'opposizione all'istanza di accesso, trasmettendo al Responsabile del Reparto, al richiedente e al/ai controinteressato/i il provvedimento espresso e motivato emesso in ordine all'istanza presentata in cui motiva il rigetto, il differimento o la limitazione della richiesta;
- può accogliere la richiesta di accesso civico, nonostante l'opposizione del controinteressato, dandone pronta comunicazione a quest'ultimo. Provvede quindi a trasmettere al Responsabile del Reparto il provvedimento espresso e motivato emesso in ordine all'istanza presentata e indica al Responsabile del Reparto di trasmettere al richiedente, non prima di 15 giorni dalla

ricezione della comunicazione da parte del controinteressato nel rispetto dei diritti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale delle parti interessate (per dar modo a quest'ultimo di presentare eventuali richieste di riesame o ricorso al giudice amministrativo), il provvedimento e il/i documento/i richiesto/i, con la modalità indicata nell'istanza.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013 (Cfr. Articolo 9 - La motivazione del diniego o dell'accoglimento della richiesta di accesso).

Riesame

Nei casi di diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni (art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013).

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il RPCT, previa consultazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), provvede ad assumere la decisione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione del RPCT o avverso la decisione assunta a seguito di richiesta di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013).

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, anche il controinteressato può presentare richiesta di riesame al RPCT, ai sensi dell'art. art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013. Avverso la decisione del RPCT o avverso alla decisione assunta a seguito di richiesta di riesame, il controinteressato può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art. 5, comma 9, D.Lgs. 33/2013).

Obbligo di segnalazione del RPCT

In relazione alla loro gravità, il RPCT segnala, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, D.Lgs. 33/2013, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai soggetti competenti come individuati dal Codice disciplinare, ai fini dell'eventuale attivazione del relativo procedimento disciplinare. Il RPCT segnala, altresì, gli inadempimenti al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Il rilascio di documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Il RPCT svolge attività di monitoraggio e può chiedere ai singoli uffici informazioni sullo stato delle istanze.

In allegato alla presente procedura si riporta una sintesi, elaborata sulla base della Delibera ANAC n. 1309/2016, delle eccezioni e limiti all'accesso civico generalizzato, nonché circa la corretta elaborazione della motivazione di un eventuale diniego/accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato.

ALLEGATI:

ECCEZIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Al ricorrere di queste eccezioni, la Società deve o può rifiutare l'accesso generalizzato.

• **Eccezioni assolute**

L'accesso civico generalizzato è escluso nei casi indicati dall'art. 5-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, cioè quei casi in cui una **norma di legge dispone la non ostensibilità** ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti.

Dette esclusioni ricorrono in caso di:

- a) segreto di Stato² (Legge 3 agosto 2007, n. 124);
- b) negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con riferimento alla previsione di cui alla lettera **b)**, nel rinviare alle singole disposizioni normative, si indicano a titolo esemplificativo: il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.), violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 ss. c.p.), rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.), i pareri legali che attengono il diritto di difesa, i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio.

Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:

- dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, dalla sua entrata in vigore, Regolamento UE 2016/679; art. 7-*bis*, comma 6, D.Lgs. 33/2013).
- dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-*bis*, comma 6, D.Lgs. 33/2013).
- dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall'art. 7, comma 5-*bis*, Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 8)

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell'istanza l'esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l'istanza di accesso generalizzato in un'istanza di accesso ai sensi della

² Il Segreto di Stato è finalizzato alla salvaguardia di supremi e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'integrità della Repubblica, la difesa delle Istituzioni, l'indipendenza dello Stato, la preparazione e la difesa militare dello Stato.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13 e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.Reg. T.A.A. 16 novembre 2004, n. 7/L).

Il diritto di accesso ai propri dati personali rimane, invece, regolato dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di tutela dei dati personali, inclusi i limiti di conoscibilità espressamente previsti anche nei confronti dell'interessato medesimo.

A mero fine di completezza, per quanto qui interessa e nei limiti di applicabilità a Pensplan, si evidenzia quanto segue.

Come sopra indicato, il comma 3 dell'art. 5-*bis* D.Lgs. 33/2013 prevede nei casi di esclusione dell'accesso civico generalizzato anche quelli in cui l'accesso è subordinato dalla "disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24 c. 1 della legge 241/1990". Si tratta, nella maggior parte, di ipotesi in cui l'accesso non è escluso assolutamente, ma è subordinato a condizioni particolari o al possibile uso del potere di differimento da parte delle p.a./società. Per ogni approfondimento in merito ai predetti casi si rinvia alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1309/2016, che si intendono qui integralmente richiamate.

- **Limiti (eccezioni relative e qualificate) a tutela di interessi pubblici e privati**

Al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere, invece, limiti (eccezioni relative o qualificate) posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati dall'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013.

In via preliminare si segnala che il legislatore, diversamente dalle eccezioni assolute in cui opera una generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso civico generalizzato, per i limiti rinvia a una **attività valutativa** che deve essere effettuata dalle Società con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi considerati dall'ordinamento. La Società è tenuta a verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un **pregiudizio concreto e probabile** agli interessi indicati dal legislatore.

Affinché **l'accesso possa essere rifiutato**, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto e quindi deve **sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio**.

La Società non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:

- a) indicare chiaramente quale - tra gli interessi elencati all'art. 5-*bis*, co. 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 - viene pregiudicato;
- b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla *disclosure* dell'informazione richiesta;
- c) valutare se il pregiudizio conseguente alla *disclosure* è un evento probabile, e non soltanto possibile.

Detta valutazione, proprio perché relativa alla identificazione di un pregiudizio in concreto, non può essere compiuta che con riferimento al **contesto temporale in cui viene formulata** la domanda di accesso: il pregiudizio concreto, va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

Tale processo logico è confermato dalle previsioni dei commi 4 e 5 dell'art. 5-*bis* del D.Lgs. 33/2013:

- il diniego dell'accesso non è giustificato, se ai fini della protezione di tale interesse è sufficiente il **differimento** dello stesso per la tutela degli interessi considerati dalla norma (art. 5-*bis*, comma 5).
- La Società dovrà consentire l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'**oscuramento** di alcuni dati, qualora la protezione dell'interesse sotteso alla eccezione sia invece assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto di esso. In questo caso, la Società è tenuta a consentire l'accesso alle parti restanti (art. 5-*bis*, comma 4, secondo alinea).

La Società è tenuta quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Limiti al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici

La disciplina dell'accesso civico generalizzato prevede la possibilità di rigettare l'istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nell'art. 5-*bis*, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, inerenti a:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

In considerazione del fatto che tali fattispecie risultano di carattere residuale rispetto all'operatività di Pensplan, nell'eventualità in cui si dovessero presentare tali casi, si fa espresso rinvio alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1309/2016 che si intendono qui integralmente richiamate e a cui si fa espresso rinvio per la valutazione di ogni singolo caso dovesse presentarsi.

Limiti al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati

Il D.Lgs. n. 33/2013 prevede, all'art. 5-*bis*, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Di seguito si riportano brevemente le principali indicazioni fornite con Delibera ANAC n. 1309/2016 per la corretta applicazione di tali disposizioni, che si intendono qui integralmente richiamate e a cui si fa espresso rinvio per la valutazione di ogni singolo caso dovesse presentarsi.

a) Limiti derivanti dalla protezione dei dati personali

La Società deve valutare, nel fornire riscontro motivato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un **pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali**.

in conformità alla disciplina legislativa in materia. La **ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell'istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali** eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.

Devono essere tenute in considerazione le **motivazioni addotte dal soggetto controinteressato**, che deve essere obbligatoriamente interpellato dalla Società, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 33/2013, le quali costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta alla Società e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi di seguito illustrati.

Le comunicazioni di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso civico generalizzato **non devono determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono** tali dati.

Il richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali da parte dell'art. 5-*bis*, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 33/2013 comporta, quindi, che nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia, altresì, riferimento **ai principi generali sul trattamento** e, in particolare, a quelli di **necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza**.³

Nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, in linea generale, si dovrebbe scegliere le **modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato**, privilegiando l'ostensione di documenti con l'omissione dei «*dati personali*» in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso civico generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l'altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l'istanza senza dover attivare l'onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «*controinteressato*» (art. 5, comma 5, del D.Lgs. 33/2013).

Ai fini della **valutazione del pregiudizio concreto**, tenuto conto della previsione di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, in base alla quale i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso civico generalizzato sono considerati come «*pubblici*», **vanno prese in considerazione le conseguenze:**

- **legate alla sfera morale, relazionale e sociale** che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del documento richiesto;
nonché
- **le ragionevoli aspettative** riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati.

Per **verificare l'impatto sfavorevole** si deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali:

- **la natura dei dati personali** oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere;

³In conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, nonché al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.

- **ruolo ricoperto nella vita pubblica**, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati.

Riguardo al **primo profilo**, la presenza di **dati sensibili e/o giudiziari** può rappresentare un indice della sussistenza del predetto pregiudizio, laddove la conoscenza da parte di chiunque che deriverebbe dall'ostensione di tali informazioni - anche in contesti diversi (familiari e/o sociali) - possa essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per l'interessato. **In linea di principio, quindi, andrebbe rifiutato l'accesso civico generalizzato a tali informazioni**, potendo invece valutare diversamente, caso per caso, situazioni particolari quali, ad esempio, quelle in cui le predette informazioni siano state deliberatamente rese note dagli interessati, anche attraverso loro comportamenti in pubblico.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per quelle categorie di dati personali che, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (si pensi, ad esempio, ai dati genetici, biometrici, di profilazione, sulla localizzazione o sulla solvibilità economica, di cui agli artt. 17 e 37 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, dalla sua entrata in vigore, Regolamento UE 2016/679). Tra gli altri fattori da tenere in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza del pregiudizio in esame, merita rilievo anche la circostanza che la richiesta di accesso civico generalizzato riguardi documenti contenenti dati personali di soggetti minori, la cui conoscenza può ostacolare il libero sviluppo della loro personalità, in considerazione della particolare tutela dovuta alle fasce deboli.

Riguardo al **secondo profilo**, va considerato altresì che la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali può verificarsi con più probabilità per talune particolari informazioni - come ad esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali - di persone fisiche destinatarie dell'attività o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non ricoprono necessariamente un ruolo nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Ciò anche pensando alle **ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati** riguardo a talune informazioni in possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso civico generalizzato o la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati. Tale ragionevole aspettativa di confidenzialità è un elemento che va valutato in ordine a richieste di accesso civico generalizzato che possono coinvolgere dati personali riferiti a lavoratori o a altri soggetti impiegati a vario titolo presso la Società destinataria della predetta istanza.

b) Libertà e segretezza della corrispondenza

L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della «*libertà e la segretezza della corrispondenza*» (art. 5, comma 2-*bis*, D.Lgs. 33/2013).

Si tratta di una esclusione diretta a garantire la libertà costituzionalmente tutelata dall'art. 15 della Costituzione. Tale tutela - che si estende non solo alle **persone fisiche**, ma anche alle **persone giuridiche**, enti, associazioni, comitati ecc.- copre le **comunicazioni che hanno carattere confidenziale o si riferiscono alla intimità della vita privata** ed è volta a garantire non solo la **segretezza del contenuto** della corrispondenza fra soggetti predeterminati, ma anche la più **ampia libertà di comunicare reciprocamente**, che verrebbe pregiudicata dalla possibilità che soggetti diversi dai destinatari individuati dal mittente possano prendere conoscenza del contenuto della relativa corrispondenza.

La nozione di **corrispondenza va intesa in senso estensivo** a prescindere dal mezzo di trasmissione utilizzato, tenuto conto della diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione (telegrafica, telefonica,

informatica o telematica, ovvero quella effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza).

La predetta **nozione di corrispondenza** comprende:

- il **contenuto del messaggio**;
- **file** allegati;
- i **dati esteriori** della comunicazione, quali, ad esempio, l'identità del mittente e del destinatario, l'oggetto, l'ora e la data di spedizione.

Ai fini delle valutazioni in ordine all'individuazione dei casi in cui il diniego all'accesso civico generalizzato è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della «*libertà e la segretezza della corrispondenza*», l'ente destinatario dell'istanza di accesso dovrà tenere **in considerazione**:

- la **natura** della corrispondenza;
- le **intenzioni** dei soggetti coinvolti nello scambio della corrispondenza;
- la **legittima aspettativa di confidenzialità** degli interessati ivi compresi eventuali soggetti terzi citati all'interno della comunicazione.

In questa valutazione, poiché l'utilizzo della corrispondenza (posta, e-mail, fax, ecc.) costituisce la modalità ordinaria di comunicazione, non solo tra i diversi enti, ma anche fra questi e i terzi, per la corretta applicazione del limite previsto dall'art. 5, comma 2-*bis*, D.Lgs. 33/2013 non si dovrà necessariamente **escludere l'accesso** a tutte queste comunicazioni ma **soltanto a quelle che, secondo una verifica da operare caso per caso, abbiano effettivamente un carattere confidenziale e privato**⁴.

c) Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

La previsione dell'art. 5-*bis* co.2 lett. c) del D.Lgs. 33/2013 include nella generica definizione di "*interessi economici e commerciali*", senza alcuna pretesa di esaustività, tre specifici ambiti tutelati dall'ordinamento e tutti collegati con l'interesse generale di **garantire il buon funzionamento delle regole del mercato e della libera concorrenza**.

Il termine "**proprietà intellettuale**" indica un sistema di tutela giuridica di beni immateriali, ossia le creazioni intellettuali, aventi anche rilevanza economica: si tratta dei frutti dell'attività creativa e inventiva umana (i.e. le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi).

Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo tre grandi aree:

- **diritto d'autore**;
- **diritto dei brevetti** (ricompreso nel più ampio concetto di proprietà industriale);
- **del diritto dei marchi** (ricompreso nel più ampio concetto di proprietà industriale).

Al di là della proprietà intellettuale, rientrano tra gli "*interessi economici e commerciali*" quelli sottesi alla

⁴ Tali caratteristiche, ad esempio, possono essere rinvenute nel caso in cui venga utilizzato l'indirizzo di posta elettronica individuale fornito al personale dall'ente presso il quale svolge la propria attività lavorativa, allorquando l'individualità dell'indirizzo e-mail attribuito al lavoratore e la sua veste esteriore, o altre circostanze del caso, possano essere ritenute tali da determinare una legittima aspettativa di confidenzialità - del mittente, del destinatario o di terzi - rispetto a talune forme di comunicazione (estranee o meno all'attività lavorativa).

produzione documentale di natura economica – commerciale la cui riservatezza risulta protetta dalla comune normativa civilistica in ordine alla disciplina contrattuale ed ai rapporti precontrattuali.

Per i singoli dettagli si fa espresso rinvio alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1309/2016 che si intendono qui integralmente richiamate.

La motivazione del diniego o dell'accoglimento della richiesta di accesso

La Società in caso di risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all'esistenza di limiti di cui all'art. 5-*bis*, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 che per le eccezioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, è tenuta a una **congrua e completa motivazione**.

La motivazione serve per definire progressivamente:

- proprie linee di condotta ragionevoli e legittime;
- al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell'accesso civico generalizzato;
- al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni della Società.

Possono verificarsi circostanze in cui potrebbe essere pregiudizievole dell'interesse coinvolto imporre alla Società anche solo di confermare o negare di essere in possesso di alcuni dati o informazioni (si consideri ad esempio il caso di informazioni su indagini in corso). In tali ipotesi, se si dovesse pretendere che la Società sia tenuta a dare una puntuale indicazione delle ragioni del diniego, ciò potrebbe comportare la rivelazione di informazioni e dati che la normativa ha escluso o limitato dall'accesso per tutelarne la riservatezza (pubblica o privata).

Ove ci si trovi in situazioni del genere, e ove questo non comporti la rivelazione di informazioni protette, è quantomeno opportuno indicare le categorie di interessi pubblici o privati che si intendono tutelare e almeno le fonti normative che prevedono l'esclusione o la limitazione dell'accesso da cui dipende la scelta della Società.

La motivazione è necessaria anche in caso di accoglimento dell'istanza, specie nelle ipotesi in cui la richiesta lambisce diritti di soggetti terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 33/2013, ed in particolare quando l'accoglimento è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

MODULO ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” – OMESSA PUBBLICAZIONE/PUBBLICAZIONE PARZIALE

Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza di Pensplan Centrum S.p.A.

Via della Rena, 26- 39100 Bolzano

e.mail pec: anticorruzione.trasparenza.ppc@pec.it

e.mail: respanticorruzione@pensplan.com

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il _____ sottoscritta/o _____ nata/o _____ residente
in _____ PROV (____) Via _____ n. _____
e-mail _____ tel. _____

Considerata

l'omessa pubblicazione

ovvero

la pubblicazione parziale del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito www.pensplan.com:^[1]

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

_____ [2]

Luogo e data _____ Firma _____
(Si allega copia del documento di identità)

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo di residenza/domicilio ovvero un indirizzo e.mail, e.mail pec al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza da inviare tramite raccomandata AR, e.mail o e.mail pec.

Informativa sul trattamento dei dati forniti con la richiesta

Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "RGPD")

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Pensplan Centrum SPA e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le seguenti finalità:

a. adempimento di obblighi legali di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013.

2. Natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento richiesto con la presentazione della Sua richiesta di accesso civico e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Persone autorizzate al trattamento

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).

Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persona autorizzata al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

4. Periodo di conservazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali possono essere conservati per la durata dei rapporti relativi alla richiesta di accesso civico presentata e per i tempi previsti dalle leggi e norme di riferimento.

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del RGPD. In particolare può richiedere di accedere ai Suoi dati personali e di ottenerne copia; di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti; cancellarli o di ottenere la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti, di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti se trattati in modo automatizzato sulla base del Suo consenso o per l'esecuzione del contratto; di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione. Può, inoltre, revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ove esso si basi sul consenso da Lei rilasciato. Ha, infine, la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritiene che siano stati violati i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati.

6. Titolare del trattamento e Responsabile protezione dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è Pensplan Centrum S.p.A., Via della Rena, 26, I-39100 Bolzano. Per ogni richiesta o questione attinente al trattamento dei tuoi dati personali potrai rivolgerti al Responsabile per la protezione dei dati personali, domiciliato presso la sede societaria, via della Rena, 26, 39100 Bolzano, e contattabile al numero telefonico 0471 317659 o all'indirizzo email rpdc.ppc@pensplan.com ovvero all'indirizzo PEC (email certificata): rpdc.pensplancentrum@pec.it.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato ed è disponibile presso il Reparto EDP di Pensplan Centrum S.p.A.

MODULO ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” – DATI E DOCUMENTI DETENUTI DA PENSPLAN CENTRUM S.P.A.

Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza di Pensplan Centrum S.p.A.
Via della Rena, 26- 39100 Bolzano

e.mail pec: anticorruzione.trasparenza.ppc@pec.it

e.mail: respanticorruzione@pensplan.com

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il sottoscritta/o _____ nata/o _____ residente
in _____ PROV (____) Via _____ n. _____
e-mail _____ tel. _____

Considerato

[] il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti da Pensplan Centrum S.p.A., società in controllo pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto citato.

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la trasmissione al richiedente dei seguenti dati o documenti: [1]

Indirizzo per la trasmissione o eventuali comunicazioni:

_____ [2]

Luogo e data _____ Firma _____

(Si allega copia del documento di identità)

[1] Specificare il documento/informazione/dato per il quale non sussiste alcun obbligo di pubblicazione e di cui è richiesta la trasmissione;

[2] Inserire l'indirizzo di residenza/domicilio ovvero un indirizzo e.mail, e.mail pec al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza da inviare tramite raccomandata AR, e.mail o e.mail pec.

Informativa sul trattamento dei dati forniti con la richiesta

Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "RGPD")

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Pensplan Centrum SPA e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le seguenti finalità:

- a. adempimento di obblighi legali di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013.

2. Natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento richiesto con la presentazione della Sua richiesta di accesso civico e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Persone autorizzate al trattamento

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).

Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persona autorizzata al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

4. Periodo di conservazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali possono essere conservati per la durata dei rapporti relativi alla richiesta di accesso civico presentata e per i tempi previsti dalle leggi e norme di riferimento.

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del RGPD. In particolare può richiedere di accedere ai Suoi dati personali e di ottenerne copia; di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti; cancellarli o di ottenere la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti, di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti se trattati in modo automatizzato sulla base del Suo consenso o per l'esecuzione del contratto; di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione. Può, inoltre, revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ove esso si basi sul consenso da Lei rilasciato. Ha, infine, la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritiene che siano stati violati i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati.

6. Titolare del trattamento e Responsabile protezione dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è Pensplan Centrum S.p.A., Via della Rena, 26, I-39100 Bolzano. Per ogni richiesta o questione attinente al trattamento dei tuoi dati personali potrai rivolgerti al Responsabile per la protezione dei dati personali, domiciliato presso la sede societaria, via della Rena, 26, 39100 Bolzano, e contattabile al numero telefonico 0471 317659 o all'indirizzo email rpdc.ppc@pensplan.com ovvero all'indirizzo PEC (email certificata): rpdc.pensplancentrum@pec.it.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato ed è disponibile presso il Reparto EDP di Pensplan Centrum S.p.A.